

===== STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO =====

Art.1) E' Costituita l'Associazione, senza fini di lucro, denominata:=====

===== A.S. CORRERE E' SALUTE MOTTOLA =====

Art.2) L'Associazione ha sede in Mottola in corso Umberto I° n.10.=====

ART.3) L'associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dei seguenti sports: podismo, calcio, atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, ciclismo, tennis, pallamano, tennis da tavolo, etc., nonchè la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tali sports,===== persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi di intervento di volta in volta stabiliti. Cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti di incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie finalità.=====

Art.4) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e s'intenderà prorogata di anno in anno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli associati con diritto di voto.=====

===== PATRIMONIO - ESERCIZI FINANZIARI =====

Art.5) Il patrimonio è costituito.=====

a) dai conferimenti degli associati;=====

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;=====

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;=====

d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;=====

e) da contributi (annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.=====

Art.6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.=====

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e il programma per l'esercizio successivo.=====

===== ASSOCIATI FONDATORI- ASSOCIATI ORDINARI =====

Art.7) Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.=====

Sono associati ordinari coloro (persone od enti) che presentino apposita istanza al Presidente.=====

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione in via preliminare, fatta salva la ratifica da parte dell'assemblea nella prima riunione ordinaria.=====

In ogni caso, raggiunto il numero complessivo di dieci istanze già accettate o respinte dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea si riunisce in via straordinaria per le eventuali rati-



fiche.=====

Art.8) L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati nonchè delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.=====

Art.9) Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie e a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.=====

===== ASSOCIATI ONORARI =====

Art.10) L'Assemblea nomina su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente un numero illimitato di associati onorari.=====

Gli associati onorari all'interno dell'Associazione hanno poteri esclusivamente consultivi.=====

Art.11) Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'Associazione stessa.=====

Art.12) Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite e sono tenuti a corrispondere un contributo annuale volontario quale quota associativa.=====

===== PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO =====

Art.13) La qualità di associato si perde per morte, recesso, od esclusione.=====

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.=====

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente.=====

L'Assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno 4/5 degli associati fondatori e ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.=====

===== ASSEMBLEA =====

Art.14) L'Assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari.=====

Hanno diritto di voto i soli soci fondatori ed ordinari, in ragione di un voto ciascuno.=====

Art.15) L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo (mediante avviso scritto degli associati), si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e precisamente:=====

- entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;=====

- entro il mese di settembre per approvare il bilancio di previsione e il programma dell'esercizio successivo.=====

Art.16) L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero i due terzi degli associati fondatori ordinari ed in tutti i casi

previsti dalla legge o dal presente Statuto.=====
L'Assemblea - salvo diversa previsione di legge e tranne che per argomenti di cui agli artt.4, 13, 22, 23, 24 del presente Statuto - delibera, in prima convocazione a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà degli associati fondatori e degli ordinari; in seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza semplice) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.=====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.=====

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato ai sensi del successivo art.21), ovvero, in caso assenza di quest'ultimo da un Segretario designato durenente l'adunanza dall'assemblea medesima.=====

===== **AMMINISTRAZIONE** =====

Art.17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone alternativamente di tre cinque e sette membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari e dura in carica tre anni.=====

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni e, pertanto , potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni senza limite di importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.=====

Art.18) Il Consiglio Direttivo presieduta dal Presidente, si riunisce:=====

- in via ordinaria=====

- in via straordinaria su convocazione del Presidente.=====

In ogni caso, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.==

===== **PRESIDENTE** =====

Art.19) Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni; il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.=====

Art.20) Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.=====

Art.21) Il Presidente nomina un segretario che redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo nonchè copia di tutti gli atti.=====

===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====

Art.22) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati fondatori e ordinari.=====



Art.23) Verificatosi lo scioglimento ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di cui al precedente articolo 22.=====

I fondi e i beni residuati dopo la liquidazione verranno devoluti ad Enti che perseguono lo stesso scopo dell'associazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, presa con il voto favorevole dei tre quarti degli associati fondatori ed ordinari.=====

===== MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO =====

Art.24) Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da i due terzi degli associati fondatori e ordinari e sottoposte all'Assemblea che delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati fondatori ed ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.===

===== CONTROVERSIE =====

Art.25) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.=====

I componenti il Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri. La nomina del terzo componente con funzione di Presidente, verificandosi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale competente.=====
Il deliberato del Collegio Arbitrale che agirà senza formalità procedurali, quale amichevole compositore, vincola tutti gli associati, l'associazione e suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.=====

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.=====

===== RINVIO =====

Art.26) Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Libro I Titolo III del Codice Civile.=====

F.to: Caragnano Giuseppe, De Carlo Carmine, Sasso Franca Cosima, Caragnano Angelo Andrea, Ciquera Maria, Sasso Cosimo, Mongelli Gregorio, Mongelli Maria Grazia, Ettore Donato, D'Auria Michele, Rotolo Antonio, Montemurro Stefano, Giuseppe Cioffi Notaio. Vi è il sigillo.=====

